

## 1. Ambito d'applicazione delle condizioni generali di vendita e fornitura

1.1 Le condizioni generali di vendita e di fornitura elencate di seguito valgono per tutte le forniture e i servizi da noi prestati. Ci opponiamo espressamente a condizioni commerciali diverse del cliente. Queste saranno applicabili solo se riconosciute da noi per iscritto. L'evasione di un ordine del cliente non implica il riconoscimento delle sue condizioni commerciali.

## 2. Offerte

2.1 Le nostre offerte sono vincolanti se formulate per iscritto e senza riserve. Anche altri accordi presi nell'ambito della stipula di un contratto sono vincolanti solo se formulati o confermati per iscritto. Per forma scritta si intendono anche comunicazioni avvenute mediante telefax, computerfax o e-mail. Le comunicazioni verbali devono essere confermate per iscritto.

2.2 Il cliente deve comunicarci già in fase d'offerta condizioni di sollecitazione non usuali, destinazioni d'uso particolari, nonché rischi maggiori derivanti dall'impiego delle nostre forniture o dei nostri servizi.

2.3 Se, nell'ambito della preparazione della stipula di un contratto, abbiamo fornito al cliente disegni o altra documentazione, questi restano di nostra proprietà in quanto protetti dal diritto d'autore e non possono essere riprodotti, modificati o ceduti a terzi senza previo nostro consenso scritto.

## 3. Prezzi, assicurazione

3.1 I prezzi si intendono franco fabbrica, escluso imballaggio, spese di trasporto, assicurazione e diritti doganali. L'ammontare dei prezzi si basa sugli accordi scritti. Se non è stato fatto alcun accordo sui prezzi, vale il prezzo da noi calcolato il giorno della consegna.

3.2 Il rispetto dei prezzi concordati per le nostre forniture o i nostri servizi presuppone che le posizioni alla base dell'accordo restino invariate e che possano essere rese senza impedimenti imputabili al cliente. Il cliente dovrà farsi carico di eventuali spese supplementari dovute a integrazioni e modifiche successive.

3.3 La stipula di assicurazioni sul trasporto e di assicurazioni di altro tipo spetta al cliente anche nel caso in cui l'azienda paghi le spese di trasporto della fornitura.

## 4. Termini

4.1 I termini per le nostre forniture e i nostri servizi sono vincolati solo se stabiliti di comune accordo. Il loro rispetto presuppone che il cliente attui tutte le operazioni preliminari a lui spettanti e che soddisfi i propri obblighi di collaborazione. Se è in ritardo con una prestazione a lui spettante, i termini si protrarranno per la durata del ritardo.

4.2 Il termine di consegna si considera rispettato quando la fornitura esce dallo stabilimento alla scadenza del termine o quando il cliente riceve l'avviso di merce pronta per consegna. Siamo autorizzati ad eseguire forniture parziali qualora ciò non causi spese inaccettabili.

4.3 Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini sia riconducibile al verificarsi di eventi imprevedibili, al di fuori delle nostre possibilità di controllo e a noi non imputabile, i termini si prolungheranno corrispondentemente, tuttavia, almeno per la durata dell'impedimento o dell'interruzione. Ciò vale in particolare per i casi di forza maggiore, per scioperi, serrate, disposizioni delle autorità, anche nel caso in cui queste circostanze si verifichino presso i nostri fornitori e subappaltatori. Nel caso in cui questi eventi si protraggano per più di otto settimane ininterrotte, ogni parte contrattuale avrà facoltà di recedere interamente o parzialmente dal contratto.

4.4 Nel caso in cui dovessimo essere in mora, il cliente dovrà concederci una proroga del termine adeguata. Nel caso in cui questa proroga sia trascorsa con esito positivo o qualora si fosse resa necessaria per altri motivi giuridici, il cliente non può richiedere una fornitura sostitutiva e non può recedere dal contratto.

## 5. Consulenza

Forniamo consulenza tecnica secondo scienza sulla base delle nostre ricerche ed esperienze. I dati e le informazioni sull'idoneità e sull'applicazione dei nostri prodotti non impedisce al cliente di effettuare collaudi e analisi. Qualora il cliente ricorra nei nostri confronti a causa di servizi di consulenza insufficienti, la nostra responsabilità è regolata in qualsiasi caso dall'articolo 11.

## 6. Riserva della proprietà

6.1 Ci riserviamo la proprietà delle forniture fino all'adempimento di tutti i crediti che ci spettano nei confronti dei clienti in ragione del rapporto commerciale (merce soggetta a riservato dominio). Questo vale anche qualora importi singoli o complessivi siano stati accettati sulla base di una fattura aperta e il saldo sia stato riconosciuto.

6.2 In caso di comportamento contrario al contratto da parte del cliente, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, abbiamo facoltà di ritirare la merce soggetta a riservato dominio dopo aver concesso al cliente un termine adeguato per adempiere al pagamento e di recedere dal contratto dopo che tale termine è trascorso invano. Le disposizioni giuridiche sulla superfluità della fissazione di un termine restano invariate. Qualora il cliente sia obbligato alla restituzione, dovrà darci la possibilità di accedere a tale scopo ai locali, ai terreni o ai cantieri nei quali si trova la merce soggetta a riservato dominio, oltre ad adottare tutte le misure necessari per il trasporto.

6.3 Qualora il cliente venda la merce soggetta a riservato dominio, dovrà cedere a noi, fino al completo rimborso dei nostri crediti, i crediti che gli spettano dalla vendita nei confronti dell'acquirente. Il cliente dovrà, su nostra richiesta, notificarci la cessione e fornirci le informazioni e i documenti necessari per far valere i nostri diritti. Al cliente non sono consentiti altri atti dispositivi, in particolare la costituzione in pegno o la cessione fiduciaria. Qualora il patrimonio del cliente subisca un peggioramento e quest'ultimo diventi insolubile, decade l'autorizzazione alla rivendita. In questo caso, dovrà presentarci una garanzia adeguata.

6.4 Nel caso in cui la merce soggetta a riservato dominio venga unita dal cliente con altri oggetti fino a diventare una cosa unitaria, ne acquisiremo la comproprietà in modo proporzionale qualora la merce diventi parte essenziale di una cosa unitaria.

6.5 Il cliente dovrà informarci immediatamente di un pignoramento o di qualsiasi altro evento da parte di terzi che possa compromettere i nostri diritti.

6.6 Nella misura in cui il valore di tutte le garanzie superi di oltre il 20% l'ammontare dei crediti assicurati, sbloccheremo su richiesta del cliente una parte corrispondente delle garanzie.

## 7. Pagamento

7.1 I pagamenti devono essere effettuati al più tardi alla consegna o all'approntamento dei servizi. I termini di pagamento concordati si considerano rispettati solo quando l'importo a noi spettante ci sarà pervenuto nel giorno della scadenza. In assenza di altri accordi, il cliente dovrà effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in porto franco e senza spese entro 30 giorni dalla data fattura senza applicazione di alcun sconto.

7.2 Gli assegni vengono accettati solo pro solvendo. Il cliente si farà carico delle spese di incasso dell'assegno.

## 8. Ritardo nei pagamenti, compensazione

8.1 In caso di ritardo nei pagamenti da parte del cliente abbiamo facoltà di calcolare interessi di mora pari all'8 % sulla base del tasso di interesse base. Ci riserviamo il diritto di fare valere un ulteriore danno. In particolare ci riserviamo il diritto di fare valere anche quei costi risultanti dall'avvio di procedure legali da parte di avvocati per tutelare i nostri diritti in seguito alla costituzione in mora del cliente.

8.2 Il cliente potrà trattenere un pagamento e avanzare contropreteze solo se queste sono incontestate, mature per la decisione o legalmente valide. Il diritto di rifiuto ad eseguire la prestazione a causa di prestazioni anticipate non spetta al cliente,

finché non eseguiamo una controprestazione o non rilasciamo una garanzia per la medesima.

#### **9. Ricorso in garanzia per i vizi della cosa, diritti in caso di difetti**

9.1 Il cliente deve controllare durante l'andamento regolare degli affari le nostre forniture al momento della consegna e comunicarci immediatamente eventuali difetti riscontrati. I difetti nascosti devono essere comunicati immediatamente dopo la loro scoperta. Il ricorso in garanzia per i vizi della cosa deve essere formulato per iscritto.

9.2 Fondamentale per avanzare rivendicazioni per i vizi della cosa sono la correttezza oggettiva e la completezza delle informazioni fornite dal cliente per l'esecuzione delle nostre forniture e dei nostri servizi, nonché l'utilizzo opportuno e finalistico delle forniture e dei servizi da parte del cliente. Non rispondiamo per difetti risultanti da dati forniti dal cliente o da altre indicazioni errate o incomplete.

9.3 In caso di ricorso in garanzia legittimo per i vizi della cosa eseguiamo un adempimento successivo, a nostra discrezione, con una fornitura di ricambio o con una riparazione e/o una nuova produzione. Il cliente dovrà comunque concederci un periodo di tempo adeguato. Qualora non riuscissimo ad eseguire l'adempimento successivo entro il termine concordato o non raggiungessimo tale nello scopo, il cliente avrà facoltà di richiedere la riduzione del pagamento o di recedere dal contratto in caso inadempimento di un obbligo non irrilevante. Se la fornitura è difettosa solo in parte, gli ulteriori diritti del cliente si riferiranno solo alla parte difettosa della fornitura salvo che la fornitura parziale non abbia alcun interesse per il cliente.

9.4 Nel caso in cui non vengano seguite le nostre istruzioni di lavorazione, la merce fornita venga montata o messa in esercizio in modo errato da parte del committente o di terzi, vengano apportate modifiche senza nostro previo consenso, vengano sostituiti pezzi o impiegati materiali non conformi agli originali, il cliente non avrà alcun diritto di ricorso in garanzia per i vizi della cosa.

#### **10. Diritti di utilizzazione, evizione, violazione dei diritti di protezione di terzi**

10.1 Per le forniture di propria produzione e/o sviluppo garantiamo che, nel luogo di fornitura, sono libere da diritti di protezione industriali e da diritti di proprietà di terzi nell'ambito degli accordi contrattuali. Qualsiasi utilizzo diverso da quello previsto contrattualmente, non importa quale sia il tipo di utilizzo, necessita della nostra previa approvazione scritta.

10.2 Se mettiamo a disposizione del cliente documenti e forniture sui quali abbiamo diritti di protezione industriali, diritti di brevetti o diritti d'autore o per i quali sussistono diritti di terzi, al cliente verrà concesso un diritto di utilizzo non esclusivo ai fini contrattuali. Il cliente si impegna a non eliminare dati di produzione dalle forniture o a non modificarli senza previa nostra approvazione scritta. Tutti gli altri diritti restano nostri e/o del titolare del diritto.

10.3 Sono escluse rivendicazioni per violazioni di qualsiasi tipo dei diritti di protezione, nella misura in cui il cliente compia tale violazione durante l'utilizzo delle forniture per altri fini rispetto a quelli stabiliti.

10.4 Se, tuttavia, vengono avanzate pretese da un terzo nei confronti del cliente a causa della violazione dei diritti di protezione, il cliente dovrà informarci immediatamente e concordare con noi le misure protettive e di transazione. Qualora queste pretese siano legittime, decideremo a nostra discrezione e a nostre spese se ottenere per il cliente un diritto di utilizzazione o se modificare i nostri documenti in modo che non violino alcun diritto di protezione di terzi e/o di sostituirli. Se ciò non è possibile entro un determinato periodo di tempo, il cliente avrà facoltà di recedere dal contratto. I diritti al risarcimento danni fanno riferimento in questo caso solo a quanto stabilito dall'articolo 11.

#### **11. Responsabilità**

Altri diritti, in particolare quelli al risarcimento danni, anche a causa di impossibilità, di ritardo nella consegna o di responsabilità extracontrattuale sul prodotto, spettano al cliente nell'ambito

delle norme previste dalla legge solo qualora noi non avessimo rispettato le caratteristiche garantite, avessimo agito con dolo, si fossero verificati danni a vita, corpo e salute o qualora un danno fosse stato causato da comportamento doloso o da colpa grave di uno dei nostri rappresentanti legali o dei nostri ausiliari o si basasse su una violazione contrattuale fondamentale. Qualora la violazione contrattuale non sia stata causata da dolo o colpa grave siamo obbligati a risarcire i danni, limitati ai danni prevedibili e tipici. La responsabilità per i diritti di risarcimento danni secondo la Legge sulla responsabilità per danno da prodotti resta invariata.

#### **12. Prescrizione**

Tutti i diritti del cliente cadono in prescrizione dopo 12 mesi, salvo termini più lunghi prescritti per legge ai sensi dei §§ 438 par. 1 n. 2 e 634 a par. 1 n. 2 del codice civile tedesco per costruzioni, materiali da costruzione o vizi di costruzione e salvo lesioni della vita, del corpo e della salute derivanti dalle nostre forniture, inadempimento colposo o reticenza dolosa di un difetto da parte nostra. Per i diritti di risarcimento danni secondo la legge sulla responsabilità per danno da prodotti valgono le norme di prescrizioni legali.

#### **13. Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile**

13.1 Il luogo di adempimento per tutte le forniture e tutti i servizi è la nostra sede aziendale.

13.2 Il foro competente per qualsiasi controversia risultante dal rapporto contrattuale sarà il tribunale competente per la nostra sede aziendale se il cliente è un commerciante, un organismo del diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico. Avremo anche facoltà di citare in giudizio il cliente nella propria sede aziendale.

13.3 Il diritto applicabile è quello tedesco.